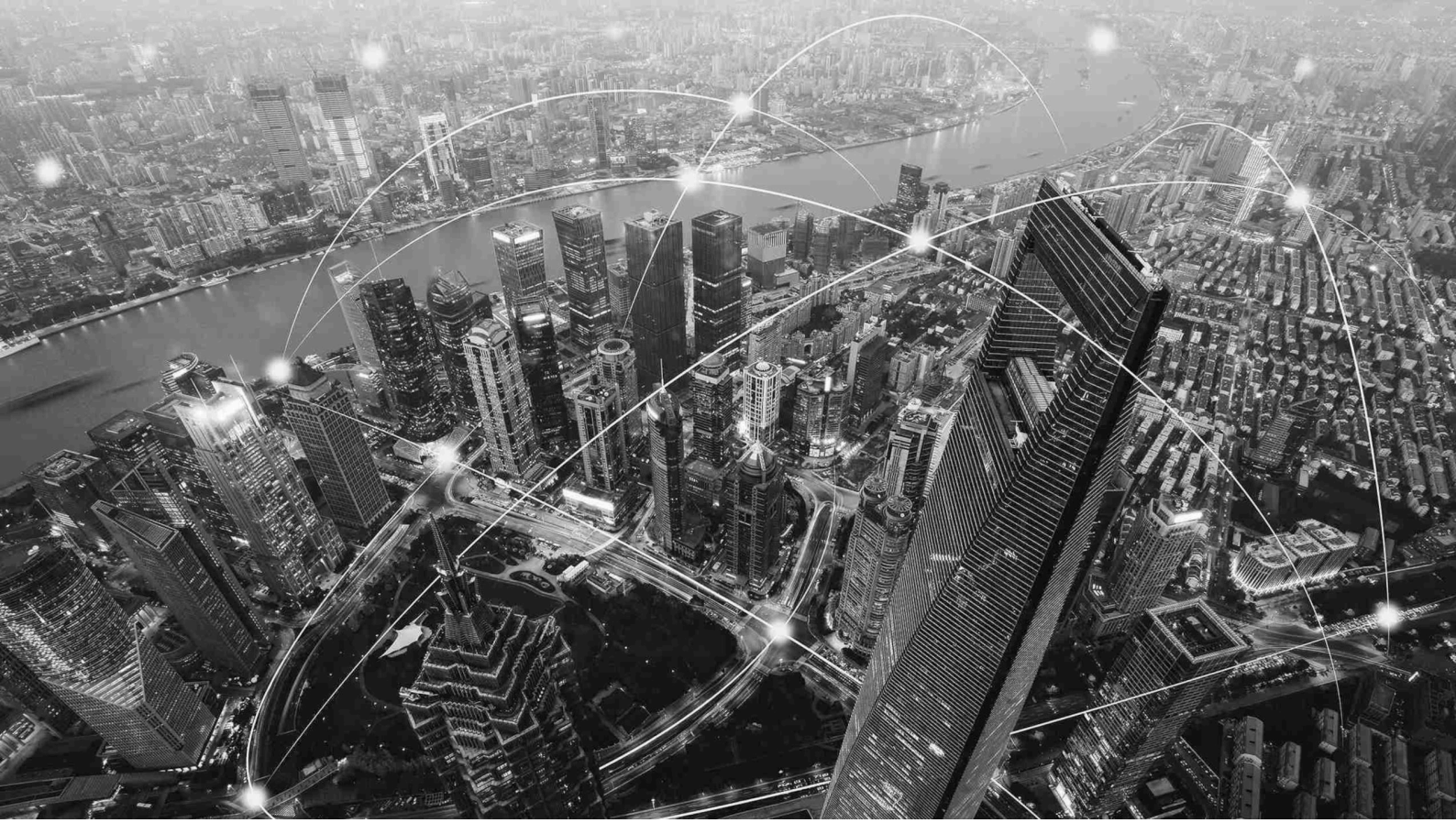


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 4/2026
Aggiornata al 30 aprile 2026

PRIMO PIANO

- **Riforma del TUF e del codice civile: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 47/2026 e in vigore dal 29 aprile 2026:**

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 86 del 14 aprile 2026 - Supplemento Ordinario n. 14, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante la riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) e delle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali.

- **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva (UE) 2026/806: modifiche alla BRRD per il rafforzamento del quadro di gestione delle crisi degli enti creditizi:**

 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2026/806 del 30 marzo 2026, recante modifiche alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) con riferimento alle misure di intervento precoce, alle condizioni per l'avvio della risoluzione e al finanziamento dell'azione di risoluzione, nonché alla Direttiva 2014/24/UE per quanto concerne i servizi di valutazione nell'ambito dei procedimenti di risoluzione.

- **Aggiornamento degli Orientamenti di vigilanza sulle Società di Investimento Semplice (SIS): le indicazioni di Banca d'Italia e Consob:**

 Aggiornati gli Orientamenti di vigilanza relativi alle SIS a seguito delle novità introdotte con il sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 23 marzo 2026.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva (UE) 2026/806: modifiche alla BRRD per il rafforzamento del quadro di gestione delle crisi degli enti creditizi 4
1.2. Approvata la Direttiva UE sulla lotta alla corruzione: armonizzazione delle fattispecie penali e delle sanzioni negli Stati membri 4
1.3. Solvency II: revisione UE degli enti territoriali equiparati alle amministrazioni centrali 5
2. Legislazione nazionale 7
2.1. Riforma del TUF e del Codice civile: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 47/2026 e in vigore dal 29 aprile 2026 7
2.2. Casse di Previdenza: la riforma del TUF le eleva a investitori professionali di diritto 8
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 9
3.1. Aggiornamento degli Orientamenti di vigilanza sulle Società di Investimento Semplice (SIS): le indicazioni di Banca d'Italia e Consob 9
3.2. Aggiornamento del Documento ricognitivo sul riparto delle competenze di vigilanza EMIR tra Banca d'Italia e Consob 9
3.3. EBA armonizza le segnalazioni delle autorità nazionali nell'ambito del Regolamento SEPA 10
3.4. IVASS: in consultazione la riduzione dei termini per la compilazione del Registro RIGA in materia fit&proper 11
3.5. Consultazione Banca d'Italia: aggiornamento degli schemi di bilancio per banche e intermediari IFRS 11
3.6. IVASS in consultazione: modifiche al Regolamento ISVAP 7/2007 sui bilanci assicurativi 12
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 14
4.1. Solvency II: EIOPA pubblica le specifiche tecniche per le piccole imprese assicurative 14
4.2. Piani di risanamento bancari: EBA analizza l'efficacia delle simulazioni 14
4.3. EIOPA aggiorna le linee guida sullo scambio sistematico di informazioni nei collegi delle autorità di vigilanza 15
4.4. MiCAR: le aspettative ESMA in vista della chiusura del periodo transitorio il 1° luglio 2026 15
4.5. Banca d'Italia conferma l'1% per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) 17
4.6. FSB: nuove linee guida su risanamento e risoluzione delle imprese assicurative 17
4.7. Gruppi di clienti connessi: l'EBA aggiorna il quadro normativo di riferimento 19

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva (UE) 2026/806: modifiche alla BRRD per il rafforzamento del quadro di gestione delle crisi degli enti creditizi

Banca

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2026/806 del 30 marzo 2026, recante modifiche alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD)** con riferimento alle misure di intervento precoce, alle condizioni per l'avvio della risoluzione e al finanziamento dell'azione di risoluzione, **nonché alla Direttiva 2014/24/UE** per quanto concerne i servizi di valutazione nell'ambito dei procedimenti di risoluzione.

Le modifiche alla BRRD muovono dall'esigenza di affrontare alcune criticità emerse in occasione delle recenti crisi bancarie, con l'obiettivo di rafforzare le tutele a favore dei risparmiatori e della stabilità del mercato, con particolare attenzione agli enti di medie e piccole dimensioni.

L'esperienza recente ha evidenziato come molte banche in crisi di tali dimensioni siano state gestite al di fuori del quadro europeo di risoluzione: in più occasioni gli Stati membri hanno fatto ricorso a risorse pubbliche (c.d. *bail-out*), anziché attivare il *bail-in* o altri strumenti di risoluzione, quali i sistemi di tutela dei depositi e i fondi di risoluzione. Le modifiche introdotte mirano pertanto a **consentire alle autorità di risoluzione di gestire l'uscita ordinata dal mercato di una banca in crisi, indipendentemente dalle sue dimensioni, attraverso un insieme più ampio e flessibile di strumenti**.

Nel dettaglio, gli interventi previsti sono i seguenti:

- si modifica l'art. 32, sostituendo il paragrafo 5, con l'obiettivo di chiarire quando un'azione di risoluzione non risulti necessaria "**nell'interesse pubblico**", armonizzando gli approcci adottati dalle autorità e riducendo il margine di discrezionalità a loro disposizione;
- si **agevola l'utilizzo dei fondi di tutela** dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi, prevedendo che tale utilizzo avvenga esclusivamente in via complementare rispetto alla capacità interna di assorbimento delle perdite degli istituti, che rimane la prima linea di difesa;
- si sostituisce l'art. 27, definendo in modo più rigoroso le condizioni per l'adozione di **misure straordinarie di supporto pubblico e di intervento precoce**;
- si interviene sulla fase preparatoria della risoluzione con il nuovo art. 30-*bis*, introducendo un **meccanismo di notifica preventiva (c.d. "*early warning*")**, in forza del quale le autorità competenti informeranno tempestivamente quelle di risoluzione nel momento in cui emerga un rischio significativo che una banca si trovi in una situazione tale da poter determinare l'applicazione di misure di risoluzione;
- si armonizza, con il nuovo art. 32-*quater*, la disciplina del **sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione**, subordinandolo al rispetto delle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, nonché delle condizioni e dei casi espressamente disciplinati dal medesimo articolo;
- si chiarisce che, per l'affidamento dei servizi di valutazione necessari ai fini della risoluzione e per la valutazione del trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di sottoposizione dell'ente a ordinaria procedura di insolvenza, le autorità di risoluzione non sono soggette alle procedure di appalto pubblico; pertanto, tali servizi vengono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE.

Per consultare il testo della Direttiva, cliccare qui

1.2. Approvata la Direttiva UE sulla lotta alla corruzione: armonizzazione delle fattispecie penali e delle sanzioni negli Stati membri

Tutti gli operatori

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in via definitiva la **Direttiva sull'armonizzazione della lotta alla corruzione**, che unifica la **definizione delle principali fattispecie corruttive e introduce soglie minime comuni di sanzione applicabili in tutti gli Stati membri**.

Il provvedimento abroga e sostituisce la Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio - relativa alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri - e la Direttiva (UE) 2017/1371, concernente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

La Direttiva impone agli Stati membri di qualificare come penalmente rilevanti, in modo uniforme, le seguenti condotte: corruzione nei settori pubblico e privato, appropriazione indebita, traffico di influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento illecito derivante da corruzione, occultamento e gravi violazioni nell'esercizio illecito di funzioni pubbliche.

Per le persone fisiche, la Direttiva stabilisce pene detentive minime comprese tra tre e cinque anni, differenziate in base alla fattispecie. Per le persone giuridiche, le **sanzioni pecuniarie sono fissate in una forbice dal 3% al 5% del fatturato mondiale totale, ovvero tra 24 e 40 milioni di euro**. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a **istituire organismi specializzati** deputati alla prevenzione della corruzione e alla promozione di una cultura dell'integrità.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il termine per il recepimento nel diritto nazionale è fissato in 24 mesi, elevato a 36 mesi per le disposizioni relative alle valutazioni dei rischi e alle strategie nazionali di contrasto alla corruzione.

Per consultare il testo della proposta di Direttiva, cliccare qui

1.3. Solvency II: revisione UE degli enti territoriali equiparati alle amministrazioni centrali

Assicurazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/911 del 27 aprile 2026**, con cui la Commissione europea interviene sul Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, aggiornando gli **elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le cui esposizioni possono essere assimilate a quelle verso le amministrazioni centrali in base a Solvency II**.

L'intervento normativo riguarda le categorie di enti territoriali che, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 85 del Regolamento delegato (UE) 2015/35, possono beneficiare dello stesso trattamento prudenziale riconosciuto alle esposizioni verso lo Stato centrale.

A seguito delle valutazioni svolte, la Commissione ha ritenuto che due ulteriori tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali francesi e due nuove tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali lettoni rispettino le condizioni richieste dalla disciplina europea per l'equiparazione alle amministrazioni centrali.

Di conseguenza, tali enti vengono inseriti negli elenchi ufficiali previsti dal regolamento di esecuzione, consentendo alle esposizioni nei loro confronti di beneficiare del relativo

trattamento regolamentare.

Inoltre, l'aggiornamento tiene conto del quadro post-Brexit. In coerenza con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il regolamento dispone la cancellazione delle amministrazioni regionali britanniche dagli elenchi attualmente vigenti.

L'aggiornamento è rilevante per imprese di assicurazione e riassicurazione soggette a Solvency II, in quanto incide sulla classificazione delle esposizioni verso enti pubblici territoriali ai fini del calcolo patrimoniale e della gestione del rischio di credito.

La modifica recepisce un progetto di norme tecniche predisposto da EIOPA e conferma il costante adeguamento del *framework* Solvency II all'evoluzione istituzionale degli Stati membri e del contesto europeo.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui

2. Legislazione nazionale

2.1. Riforma del TUF e del Codice civile: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 47/2026 e in vigore dal 29 aprile 2026

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 86 del 14 aprile 2026 - Supplemento Ordinario n. 14, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante la **riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) e delle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali**.

Il decreto interviene su molteplici ambiti:

- **ridefinisce la disciplina della gestione collettiva del risparmio;**
- **modifica la normativa in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA);**
- **ridisegna l'assetto complessivo della governance delle società quotate, ridefinendo il bilanciamento tra autonomia statutaria, poteri degli organi sociali, diritti degli azionisti e ruolo delle Autorità di vigilanza;**
- **introduce un regime dedicato agli emittenti di nuova quotazione;**

in attuazione della delega conferita dall'art. 19 della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali), così strutturata:

- art. 1: modifica la parte I del TUF, aggiornando le definizioni e introducendo i nuovi modelli di gestori di FIA sotto soglia registrati e le società di partenariato;
- art. 2: interviene sui titoli I e II della parte II del TUF, con misure volte a contenere gli oneri di vigilanza, rafforzare i rapporti tra autorità e operatori di mercato e ricomprendere gli enti previdenziali privatizzati tra la clientela professionale;
- art. 3: modifica la disciplina della gestione collettiva del risparmio (titolo II, parte II del TUF), con particolare attenzione al *private equity* e al *venture capital*, riconoscendone il ruolo nel sostegno alle imprese, all'innovazione e all'occupazione;
- art. 4: introduce misure di semplificazione nella disciplina dei mercati, intervenendo sulla parte III del TUF;
- art. 5: rivede la disciplina dell'appello al pubblico risparmio (titolo II, parte IV del TUF), introducendo nuove regole per le offerte pubbliche di titoli, acquisto e scambio, e prevedendo una soglia unica per l'obbligo di OPA totalitaria;
- art. 6: modifica la disciplina degli emittenti (titolo III, parte IV del TUF), innovando le regole assembleari e di governance e distinguendo tra società in fase di quotazione e società già quotate;
- art. 7: aggiorna il regime sanzionatorio amministrativo per gli intermediari (parte V del TUF), tenendo conto dei nuovi gestori sotto soglia e delle società di partenariato;
- art. 8: abroga l'art. 36 del D.L. 201/2011, eliminando il cd. divieto di *interlocking*;
- art. 9: introduce nel Codice civile una disciplina autonoma per i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, ampliando la discrezionalità nella scelta del modello di *governance* societaria;
- art. 10: coordina la disciplina vigente con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti;
- art. 11: fissa i termini di entrata in vigore delle disposizioni del decreto e il termine di 9 mesi entro cui Banca d'Italia e Consob dovranno esercitare i rispettivi poteri regolamentari;
- art. 12: prevede un regime transitorio per i gestori italiani (SICAV/SICAF), al fine di consentire un passaggio ordinato ai nuovi regimi di autorizzazione e registrazione;
- art. 13: definisce la disciplina transitoria per i gestori di EuVECA ed EuSEF, con parziale rinvio all'art. 12;
- art. 14: stabilisce in 12 mesi il termine entro cui le SICAF e le SICAV in gestione interna

dovranno adeguarsi alla normativa secondaria di attuazione;
- art. 15: introduce norme transitorie in materia di crisi dei gestori e degli OICR, ispirate al principio *tempus regit actum* e con rinvii al Codice della crisi d'impresa;
- art. 16: delimita l'ambito di applicazione del nuovo regime per gli emittenti di nuova quotazione, prevedendo la possibilità di *opt-in* volontario anche per le PMI quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro.

Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra **Pill "Riforma del TUF, approvato il decreto definitivo - prime considerazioni**".

Per consultare il decreto, cliccare qui

2.2. Casse di Previdenza: la riforma del TUF le eleva a investitori professionali di diritto

Tutti gli operatori

In attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 19 della Legge n. 21/2024 (c.d. **Legge Capitali**), finalizzata alla revisione e all'aggiornamento di alcune disposizioni del Testo Unico della Finanza (TUF) con l'obiettivo di razionalizzare la disciplina dei mercati e migliorarne l'efficienza complessiva, il Consiglio dei Ministri ha approvato il **d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47** recante la revisione delle disposizioni del TUF in materia di mercati dei capitali e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.

Tra gli interventi previsti dal suddetto decreto rientra la revisione della qualificazione degli enti di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (le **"Casse di Previdenza"**), mediante la loro espressa inclusione tra gli investitori professionali di diritto.

In particolare, già con l'art. 15 della Legge Capitali - che ha modificato l'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d) n. 1 del TUF - le Casse di Previdenza erano state inquadrate come controparti qualificate nei rapporti con gli intermediari. Tale intervento ha consentito loro di accedere ai servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini.

Il percorso normativo è stato poi completato dal d.lgs. n. 47/2026 che ha ampliato la definizione di **"clienti professionali" includendovi espressamente le Casse di Previdenza**. In particolare, mediante la sostituzione della lettera m-*undecies*) dell'art. 1, comma 2 del TUF, la nuova definizione ricomprende "*gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996*", ossia le Casse di Previdenza.

Tale esplicita inclusione mira ad adeguare la disciplina al ruolo effettivamente svolto dalle Casse nel mercato finanziario, riconoscendo loro la possibilità di accedere direttamente a servizi e strumenti riservati agli investitori professionali, senza la necessità di ottenere di volta in volta il riconoscimento su richiesta. La riforma del TUF sancisce, pertanto, in via definitiva l'inclusione delle Casse previdenziali private tra gli **investitori professionali di diritto**.

Per consultare il d.lgs. n. 47/2026, cliccare qui

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Aggiornamento degli Orientamenti di vigilanza sulle Società di Investimento Semplice (SIS): le indicazioni di Banca d'Italia e Consob

SIS

Banca d'Italia e Consob hanno provveduto ad **aggiornare gli Orientamenti di vigilanza relativi alle Società di Investimento Semplice (SIS)**, recependo le novità introdotte con il sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato da Banca d'Italia con provvedimento del 23 marzo 2026.

Le SIS rientrano nel perimetro del regime semplificato per i gestori sotto soglia previsto dalla **Direttiva AIFMD**, in ragione della disciplina dettata dall'art. 27 del D.L. 34/2019, che ha modificato il Testo Unico della Finanza (TUF) per introdurre un regime specifico destinato ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di ridotte dimensioni e complessità.

Inoltre, SIS è definita come un FIA italiano costituito nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), riservata o meno a investitori professionali, che gestisce direttamente il proprio patrimonio nel rispetto di specifici requisiti (patrimonio netto non superiore a 50 milioni di euro; oggetto sociale esclusivamente dedicato all'investimento diretto in PMI non quotate su mercati regolamentati, nella fase di avvio, costituzione o sperimentazione; assenza di ricorso alla leva finanziaria; capitale sociale almeno pari alla soglia minima prevista dall'art. 2327 del Codice civile).

Inoltre, l'art. 35-*undecies*, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del TUF chiarisce il perimetro regolamentare applicabile a questi soggetti: le SIS sono esentate dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-*bis* del TUF, ma restano tenute ad adottare un sistema di governo e controllo idoneo a garantire la sana e prudente gestione e il rispetto della normativa vigente, nonché a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale adeguata alla propria operatività.

Per facilitare l'applicazione della nuova disciplina, garantendo uniformità e correttezza, la comunicazione di Banca d'Italia e Consob, al paragrafo 2, riepiloga le **principali disposizioni applicabili alle SIS** e, al paragrafo 3, illustra gli **Orientamenti di vigilanza**, che esprimono le aspettative delle due Autorità circa le modalità con cui le SIS dovranno conformarsi alla nuova disciplina.

È importante sottolineare che gli Orientamenti **non hanno carattere vincolante**. Le SIS che intendano adottare soluzioni organizzative alternative possono comunicarlo a Banca d'Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, a entrambe le Autorità nell'ambito della relazione periodica sulla struttura organizzativa.

Rimane intatta la facoltà di Banca d'Italia di verificare in via continuativa, sulla base di tutte le informazioni disponibili, la permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione. In caso di superamento della soglia di patrimonio netto prevista dal TUF, la SIS dovrà richiedere una nuova autorizzazione: come gestore sotto soglia, se riservata a investitori professionali, oppure come SICAF ordinaria, qualora non riservata.

Per consultare gli orientamenti, cliccare qui

3.2. Aggiornamento del Documento ricognitivo sul riparto delle competenze di vigilanza EMIR tra Banca d'Italia e Consob

Banca, SIM, SGR, Intermediario 106 Tub, IP, IMEL, Mediatore creditizio, Agente in attività finanziaria, SICAF, SICAV, SIS

Banca d'Italia e Consob hanno provveduto ad aggiornare il **Documento ricognitivo sul riparto delle competenze di vigilanza in materia EMIR**, al fine di allinearlo alle modifiche apportate al Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR) dal c.d. **Regolamento EMIR 3.0 (Regolamento (UE) 2024/2987)**.

La vigilanza sugli adempimenti previsti da EMIR è ripartita per legge tra le due Autorità in base alla tipologia della controparte e alla natura dei compiti che il Regolamento assegna all'autorità competente per ciascun adempimento.

Il documento ha ad oggetto esclusivamente le competenze di Consob e Banca d'Italia **sui requisiti EMIR** gravanti sulle controparti finanziarie e non finanziarie per i quali le due Autorità hanno ritenuto opportuno definire con precisione i rispettivi ruoli, in aggiunta a quanto già stabilito dal TUF.

La **tabella allegata al documento classifica i soggetti vigilati in categorie omogenee**: per ciascuna di esse sono stati individuati gli adempimenti derivanti da EMIR e ripartite le relative competenze di vigilanza tra Consob e Banca d'Italia ai fini del rispetto dei corrispondenti obblighi.

Per consultare il documento ricognitivo, cliccare qui

3.3. EBA armonizza le segnalazioni delle autorità nazionali nell'ambito del Regolamento SEPA

Banca, IMEL, IP

EBA ha adottato una decisione finalizzata a uniformare le modalità con cui le Autorità nazionali competenti (ANC) trasmettono le proprie segnalazioni a EBA e alla Commissione europea, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento SEPA.

Il quadro normativo di riferimento prevede, all'art. 15, par. 3, del Regolamento SEPA, che i fornitori di servizi di pagamento comunichino con cadenza annuale alle autorità competenti il livello delle commissioni applicate a bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento, nonché la percentuale di operazioni rifiutate - distinguendo tra operazioni nazionali e transfrontaliere - a causa dell'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate. Il paragrafo 4 del medesimo articolo stabilisce inoltre che le autorità competenti trasmettano tali informazioni a EBA e alla Commissione, unitamente ai dati sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro eseguiti nell'anno precedente, sia a livello nazionale che transfrontaliero, dai prestatori stabiliti nel proprio Stato membro.

La decisione si inserisce nel quadro del vigente Regolamento di esecuzione della Commissione UE - che già obbliga i fornitori di servizi di pagamento a comunicare i dati sulle commissioni e sulla percentuale di operazioni rifiutate per ragioni sanzionatorie - e interviene sulla seconda fase del processo di segnalazione, ovvero quella che va dalle autorità nazionali verso EBA e la Commissione. Attraverso l'introduzione di un canale unico di trasmissione che fa capo a EBA, la decisione alleggerisce il carico amministrativo delle autorità nazionali e assicura che i dati pervenuti a EBA e alla Commissione siano coerenti e di qualità elevata. Le ANC saranno pertanto tenute a trasmettere le informazioni esclusivamente a EBA, che provvederà a renderle disponibili alla Commissione europea.

La decisione chiarisce altresì che, qualora le autorità dispongano già di parte dei dati richiesti,

esse sono tenute a verificarne l'accuratezza e la completezza, senza dover avviare una nuova raccolta presso i prestatori di servizi di pagamento. Viene inoltre aggiornato l'allegato alla decisione EUCLID di EBA per recepire il nuovo obbligo di segnalazione. La decisione è immediatamente applicabile.

Sul piano degli obiettivi di policy, la misura contribuisce a verificare che i consumatori europei possano effettivamente accedere ai bonifici istantanei in tutto il territorio dell'UE e che il relativo costo non superi quello dei bonifici ordinari.

Per consultare la decisione, cliccare qui

3.4. IVASS: in consultazione la riduzione dei termini per la compilazione del Registro RIGA in materia fit&proper

Assicurazione

IVASS ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di modifica al **Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024**, che disciplina la trasmissione in formato digitale delle informazioni relative ai requisiti di professionalità e onorabilità (***fit & proper***) dei titolari di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei responsabili delle funzioni chiave delle imprese assicurative.

Il cuore dell'intervento riguarda l'**aggiornamento delle scadenze** entro cui le imprese sono tenute a compilare il **Registro RIGA,** attraverso la modifica degli articoli 9 e 16 del medesimo Regolamento. Come chiarito nella relazione accompagnatoria, il corretto assolvimento di tali obblighi informativi è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte di IVASS.

Il Regolamento 55/2024 aveva già definito le modalità di trasmissione dei dati in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale. In particolare, l'art. 16 stabiliva un termine massimo di 30 giorni per l'inserimento nel Registro RIGA delle informazioni relative ai requisiti *fit&proper* dei soggetti rilevanti. Tuttavia, le linee guida delle Autorità di vigilanza europee (**ESAs**), pubblicate il 20 novembre 2024, impongono alle autorità nazionali di caricare i dati nella piattaforma EIS (**ESA Information System**) entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza delle nomine, degli incarichi o delle partecipazioni. Questo disallineamento potrebbe comportare, in alcuni casi, la necessità per IVASS di trasmettere le informazioni alla piattaforma europea prima ancora di aver rilasciato la propria eventuale autorizzazione.

Per risolvere tale incongruenza, la proposta in consultazione prevede di **ridurre da 30 a 15 giorni il termine per la compilazione del Registro RIGA**. IVASS ritiene che questo termine ridotto debba applicarsi anche agli aggiornamenti relativi a cariche e partecipazioni soggette ad autorizzazione preventiva: in questi casi, le imprese procederanno al caricamento dei dati prima del rilascio dell'autorizzazione, e le informazioni resteranno in stato "sospeso" fino al completamento dell'iter autorizzativo.

Per consultare il documento n. 4/2026, cliccare qui

3.5. Consultazione Banca d'Italia: aggiornamento degli schemi di bilancio per banche e intermediari IFRS

Banca, IMEL, IP, SGR, SIM

Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica su alcune modifiche alla Circolare n. 262 e al Provvedimento del 17 novembre 2022, che regolano la struttura e le modalità di redazione del bilancio delle banche e degli intermediari che applicano gli IFRS, ad eccezione degli intermediari bancari.

Gli aggiornamenti proposti mirano a recepire due interventi normativi di rilievo: in primo luogo, le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7, già applicabili a partire dagli esercizi con decorrenza 1° gennaio 2026. Le novità riguardano nuovi obblighi di *disclosure* in bilancio: da un lato, con riferimento ai titoli di capitale classificati nel comparto delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI); dall'altro, con riguardo agli strumenti finanziari contenenti clausole contrattuali legate al verificarsi di eventi contingenti.

Si mira, poi, a recepire l'adozione del nuovo IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", che sostituirà lo IAS 1 a partire dal 1° gennaio 2027, introducendo rilevanti cambiamenti sia negli schemi che nell'informativa di bilancio. In particolare:

- l'avviamento dovrà essere esposto in una voce distinta dell'attivo patrimoniale, separata dalle altre attività immateriali;
- il conto economico si arricchirà di tre nuove categorie classificatorie - ricavi e costi operativi, investimenti e finanziamenti - basate sull'attività caratteristica dell'intermediario;
- alcuni risultati parziali, tra cui l'utile (perdita) operativo/a, dovranno essere obbligatoriamente riportati nello schema di conto economico;
- nel rendiconto finanziario redatto con il metodo diretto, il punto di partenza per la determinazione della liquidità generata o assorbita dalla gestione operativa diventerà l'utile (perdita) operativo/a, in sostituzione dell'utile (perdita) d'esercizio;
- vengono introdotti specifici requisiti informativi sulle misure di performance definite internamente dal management (*Management-defined Performance Measures* - MPM).

In coerenza con quanto indicato dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 6 marzo 2025, è stata altresì prevista una sezione informativa dedicata alle cripto-attività.

Per consultare il documento, cliccare qui

3.6. IVASS in consultazione: modifiche al Regolamento ISVAP 7/2007 sui bilanci assicurativi

Assicurazione

IVASS ha avviato una consultazione su una proposta di **modifica al Regolamento ISVAP n. 7/2007**, che disciplina la redazione del **bilancio** delle imprese assicurative tenute ad adottare i **principi contabili internazionali**.

La proposta tiene conto di una serie di aggiornamenti normativi recenti, tra cui le novità introdotte all'**IFRS 9** in materia di strumenti finanziari e all'**IFRS 7** relativo alle informazioni integrative sugli stessi, le disposizioni del nuovo **IFRS 18** sulla presentazione e l'informativa di bilancio, nonché le indicazioni contenute nella Comunicazione congiunta di Banca d'Italia e Consob del 6 marzo 2025 in tema di **cripto-attività**.

Le modifiche proposte perseguono l'obiettivo di **rafforzare la trasparenza** e **migliorare la comparabilità** dei dati di bilancio nel settore assicurativo. A tale fine, viene ridefinita in modo

più organico - per Parti e Sezioni - la struttura dell'informativa da riportare in Nota Integrativa; vengono introdotti nuovi contenuti informativi in linea con quanto previsto dagli IAS/IFRS; e vengono semplificate le tabelle attualmente in uso per la *disclosure* relativa all'IFRS 17 sui contratti assicurativi.

Per consultare il documento n. 3/2026, cliccare qui

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Solvency II: EIOPA pubblica le specifiche tecniche per le piccole imprese assicurative

Assicurazione

In data 7 aprile 2026, l'Autorità europea di vigilanza su assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (**EIOPA**) ha pubblicato nuove specifiche tecniche riguardanti la **revisione della Direttiva Solvency II**, con particolare riferimento alle realtà assicurative di piccole dimensioni e ai gruppi non complessi.

L'obiettivo del documento è duplice: da un lato, assistere sia le imprese sia le autorità di controllo nell'individuazione dei soggetti che potranno accedere al **regime semplificato** previsto dalla revisione della Direttiva Solvency II (2009/138/CE); dall'altro, offrire un supporto metodologico nel calcolo dei relativi indicatori di rischio.

La revisione della Direttiva ha introdotto un sistema rafforzato finalizzato a rendere più concreta l'applicazione del **principio di proporzionalità** all'interno del *framework* prudenziale europeo per assicuratori e riassicuratori. I destinatari di questa normativa beneficeranno di un'applicazione graduata di diversi obblighi - inclusi quelli di *governance* e quelli di natura quantitativa - modulata in base alle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa in termini di dimensione, struttura e profilo di rischio. Tra le novità più rilevanti figura l'introduzione di due nuove categorie: le **imprese piccole e non complesse (SNCU) e i gruppi piccoli e non complessi (SNCG)**. L'appartenenza a tali categorie viene determinata sulla base di **criteri sia quantitativi** - stabiliti dagli artt. 29-*bis* e 213-*bis* della Direttiva - **sia qualitativi**, e deve essere verificata in modo continuativo per due esercizi finanziari consecutivi.

Il documento fornisce inoltre indicazioni relative su quali dati, ricavati dai modelli di rendicontazione quantitativa (QRT), debbano essere impiegati per valutare l'**ammissibilità delle imprese**, definendo al contempo le modalità di calcolo uniformi degli indicatori di rischio pertinenti.

In sintesi, la finalità principale del documento EIOPA è assicurare un recepimento omogeneo del nuovo impianto normativo in tutti gli Stati unionali, favorendo al tempo stesso pratiche di supervisione coerenti e una più ampia comprensione del quadro regolamentare rinnovato.

Per consultare le specifiche tecniche, cliccare qui

4.2. Piani di risanamento bancari: EBA analizza l'efficacia delle simulazioni

Banca

EBA ha pubblicato una **relazione che esamina e confronta le modalità con cui le banche testano concretamente i propri piani di risanamento attraverso esercizi di simulazione.**

Il documento rappresenta l'esito di un'analisi tematica comparativa condotta dall'Autorità su questo specifico strumento. In un contesto di crescente incertezza e di costante esigenza di resilienza operativa di fronte a scenari di stress imprevisti, la relazione conferma che le simulazioni costituiscono un mezzo efficace per rafforzare l'attuazione dei piani di ripristino e migliorare la prontezza degli istituti nella gestione delle crisi: se impiegate in modo sostanziale, esse accrescono la capacità delle banche di reagire a situazioni di difficoltà in maniera tempestiva e credibile.

Dall'analisi emerge che la gran parte degli istituti riconosce il valore di tali esercizi e ne utilizza gli insegnamenti per affinare i propri strumenti di pianificazione. Tuttavia, gli approcci adottati e i livelli di maturità raggiunta variano sensibilmente da un istituto all'altro. Quando le simulazioni

vengono condotte principalmente per rispondere alle aspettative delle autorità di vigilanza, tendono a ridursi a meri esercizi di conformità, con scarso approfondimento e limitate azioni di seguito. Per contro, gli istituti più avanzati le utilizzano come autentici strumenti di gestione, integrandole pienamente nel proprio *framework* di *risk management*: in questi casi, le simulazioni rafforzano la preparazione interna e migliorano la credibilità, la fattibilità e la comprensione organizzativa dei piani di risanamento.

EBA sottolinea l'importanza di mantenere **test regolari e di qualità elevata sugli elementi chiave dei piani di risanamento e di continuare a perfezionare le pratiche di simulazione**. La relazione evidenzia inoltre i potenziali benefici di una maggiore integrazione tra le attività di test relative al risanamento e quelle relative alla risoluzione, nell'ottica di un continuum di gestione delle crisi più efficace.

Il documento si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, che include la pubblicazione del Manuale EBA sugli esercizi di simulazione per le autorità di risoluzione - contenente metodologie e buone pratiche per esercizi coordinati - nonché il futuro mandato di EBA nell'ambito del quadro sulla gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI), che prevede il coordinamento di simulazioni a livello europeo tra autorità competenti e di risoluzione.

Per consultare la relazione, cliccare qui

4.3. EIOPA aggiorna le linee guida sullo scambio sistematico di informazioni nei collegi delle autorità di vigilanza

Assicurazione

EIOPA ha pubblicato una serie di modifiche alle proprie **linee guida in materia di scambio sistematico di informazioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza**.

Le linee guida originarie erano state adottate nel 2015 in conformità agli artt. 16 e 21, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010 (Solvency II). Nell'ambito del più ampio processo di **revisione di Solvency II**, EIOPA sta procedendo a un riesame sistematico di tutte le linee guida esistenti, al fine di assicurarne l'aggiornamento e la coerenza con il quadro giuridico modificato dalla revisione.

Le modifiche proposte sono volte a **rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza**, definendo un approccio coerente e sistematico allo **scambio di informazioni** tra le autorità nazionali competenti coinvolte nella supervisione dei gruppi assicurativi transfrontalieri operanti nello Spazio economico europeo. In tale contesto, le linee guida promuovono un approccio proporzionato e pratico alla condivisione delle informazioni rilevanti tra le autorità di vigilanza.

Rispetto al quadro del 2015, le modifiche introducono semplificazioni agli allegati e aggiornano i riferimenti giuridici per tener conto degli sviluppi normativi più recenti. Viene inoltre introdotta una nuova disciplina sulla condivisione all'interno dei collegi delle **relazioni ORSA** (*Own Risk and Solvency Assessment*) di gruppo, con l'obiettivo di favorire una comprensione collettiva e più approfondita dei rischi dei gruppi da parte delle autorità di vigilanza, nel rispetto di rigorose garanzie di riservatezza.

Per consultare le linee guida, cliccare qui

4.4. MiCAR: le aspettative ESMA in vista della chiusura del periodo transitorio il 1° luglio 2026

CASP

L'ESMA ha pubblicato una nuova **dichiarazione in materia di vigilanza relativa alla conclusione del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)**, fornendo **chiarimenti operativi sugli obblighi applicabili a CASP**, autorità nazionali competenti e operatori extra-UE.

A decorrere dal **1° luglio 2026**, l'erogazione di servizi per cripto-attività verso clienti dell'UE sarà riservata esclusivamente ai **soggetti autorizzati** ai sensi del MiCAR. Successivamente a tale data, qualsiasi prestazione di servizi da parte di soggetti non autorizzati costituirà una violazione del diritto dell'Unione e dovrà cessare.

In continuità con la precedente dichiarazione del 4 dicembre 2025, ESMA ribadisce l'**obbligo per i CASP non autorizzati di predisporre e rendere operativi piani di liquidazione ordinata** (*orderly wind-down plans*) prima della scadenza del regime transitorio.

Tali piani devono garantire:

- uscita ordinata dal mercato, evitando impatti economici ingiustificati sui clienti;
- gestione strutturata dell'*offboarding* della clientela, incluso il trasferimento delle cripto-attività: verso CASP autorizzati MiCAR, oppure verso *wallet self-hosted* dei clienti;
- preavviso adeguato ai clienti prima dell'esecuzione del piano;
- conformità ai requisiti UE applicabili in materia di: condotta, requisiti prudenziali, AML/CFT.

ESMA specifica inoltre che, alla data del 1° luglio 2026, i CASP non autorizzati dovranno aver **completato l'attuazione del piano di dismissione delle attività**.

Per i CASP già autorizzati ai sensi del MiCAR, ESMA si attende l'implementazione di **misure proattive per la migrazione** della clientela esistente prima della fine del periodo transitorio. In particolare:

- devono essere adottate procedure di *onboarding* conformi ai requisiti AML/CFT;
- la migrazione deve essere gestita in modo tale da garantire la continuità del servizio nel rispetto della piena conformità regolamentare;
- i processi devono essere coerenti con gli obblighi di vigilanza prudenziale e di condotta.

ESMA richiama, inoltre, il principio per cui i **soggetti stabiliti in paesi terzi**:

- **non sono autorizzati** a fornire servizi MiCAR a clienti UE;
- possono operare solo nell'ambito della limitata eccezione della ***reverse solicitation***.

Il divieto si estende **anche a contesti B2B**: il MiCAR **vieta infatti che servizi regolamentati (in particolare la custodia) siano esternalizzati o delegati a soggetti non autorizzati**. Ne consegue che gli accordi di *outsourcing* e delega devono essere strutturati in modo da escludere la fornitura indiretta di servizi a clienti UE da parte di entità non MiCAR. Inoltre, i CASP devono garantire la piena conformità della propria catena di esternalizzazione.

Con riferimento alle **autorità nazionali di vigilanza**, ESMA richiede di:

- verificare l'esistenza e l'adeguatezza dei piani di liquidazione dei CASP non autorizzati;
- assicurare l'esecuzione tempestiva delle misure di dismissione senza pregiudizio per la clientela;

- intervenire contro la prestazione non autorizzata di servizi crypto post-transizione, anche in coordinamento *cross-border*;
- monitorare i processi di migrazione verso CASP autorizzati, inclusi i gruppi societari con entità non autorizzate.

La convergenza di vigilanza resta un obiettivo centrale del quadro ESMA per garantire un'applicazione uniforme del MiCAR nell'UE.

In tale contesto, Consob ha confermato il proseguimento delle attività di vigilanza e informazione al pubblico in coordinamento con ESMA e le altre autorità competenti.

ESMA richiama infine l'attenzione degli investitori sul fatto che, **dopo il 1° luglio 2026, non tutti i fornitori di servizi crypto saranno soggetti a autorizzazione MiCAR**.

Pertanto, il livello di tutela dipenderà dalla qualifica regolamentare dell'intermediario.

Le indicazioni operative per i clienti includono:

- verifica dell'inclusione del fornitore nel registro provvisorio MiCAR ESMA;
- identificazione della specifica entità giuridica che presta il servizio (la protezione MiCAR non si estende automaticamente a società del gruppo o entità extra-UE);
- valutazione dell'eventuale trasferimento verso CASP autorizzati o *wallet self-custody* in caso di soggetti non conformi.

Per consultare la dichiarazione ESMA, cliccare qui

4.5. Banca d'Italia conferma l'1% per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB)

Banca

Banca d'Italia, nell'ambito della rivalutazione periodica della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (***systemic risk buffer* - SyRB**), ha confermato il livello attualmente in vigore, pari all'**1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia**.

Si ricorda che il livello della riserva è soggetto a rivalutazione da parte di Banca d'Italia con cadenza almeno biennale, ovvero anticipata qualora le circostanze lo richiedano. All'esito della rivalutazione, l'Autorità ha ritenuto di confermare il requisito già stabilito ad aprile 2024 e operativo dal giugno 2025, che continua ad applicarsi a livello sia consolidato sia individuale.

La riserva assolve una funzione di presidio macroprudenziale, contribuendo a rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano rispetto a possibili eventi avversi, anche indipendenti dall'andamento del ciclo economico-finanziario. Qualora tali eventi dovessero manifestarsi, il rilascio del buffer da parte di Banca d'Italia fornirebbe agli intermediari le risorse necessarie per assorbire le perdite e sostenere l'offerta di credito all'economia reale.

Per consultare il Comunicato Stampa, cliccare qui

4.6. FSB: nuove linee guida su risanamento e risoluzione delle imprese assicurative

Assicurazione

Il *Financial Stability Board* (FSB) ha pubblicato la versione definitiva delle Linee guida dedicate all'individuazione delle imprese assicurative da assoggettare ai requisiti di pianificazione del risanamento e della risoluzione.

Il documento introduce un quadro metodologico volto a supportare le autorità competenti nella valutazione delle compagnie che, per caratteristiche operative o rilevanza sistemica, devono rientrare nei presidi previsti dai *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, standard internazionali di riferimento in materia di gestione delle crisi finanziarie.

Le linee guida mirano a rendere più omogenea l'applicazione dei requisiti di *recovery e resolution planning* nel settore assicurativo, rafforzando la capacità delle autorità di prevenire o gestire situazioni di dissesto con impatti contenuti su assicurati, mercati e sistema economico.

In tale contesto, i piani di risanamento e risoluzione rappresentano uno strumento essenziale per assicurare la continuità delle funzioni critiche e una gestione ordinata di eventuali crisi.Il FSB individua sei fattori principali che le autorità dovrebbero considerare per stabilire se una compagnia assicurativa debba essere inclusa nel perimetro dei requisiti:

- natura delle attività svolte;
- dimensione dell'impresa;
- complessità organizzativa e operativa;
- grado di sostituibilità dei servizi offerti;
- presenza di attività transfrontaliere;
- livello di interconnessione con il sistema finanziario.

Le linee guida evidenziano che l'assoggettamento ai requisiti è particolarmente rilevante nei casi in cui l'impresa:

- svolga funzioni considerate critiche per il mercato o per i consumatori;
- presenti un potenziale impatto significativo sul sistema finanziario;
- possa generare effetti rilevanti sull'economia reale della giurisdizione di riferimento in caso di crisi o insolvenza.

Il framework è stato sviluppato in coerenza con gli Insurance Core Principles dell'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e punta a favorire maggiore convergenza tra ordinamenti nazionali, lasciando comunque alle autorità margini di adattamento rispetto a:

- struttura del mercato locale;
- assetto normativo interno;
- prassi di vigilanza nazionali.

Le indicazioni potranno inoltre supportare le autorità nell'individuazione delle imprese da includere nell'elenco annuale del FSB relativo alle compagnie assicurative soggette agli standard di pianificazione della risoluzione, pubblicato nel Rapporto sulla Risoluzione e sul sito istituzionale dell'organismo.

Il documento conferma la crescente attenzione internazionale verso il rafforzamento dei presidi di gestione delle crisi nel comparto assicurativo, in un'ottica di stabilità finanziaria e tutela

degli assicurati.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui

4.7. Gruppi di clienti connessi: l'EBA aggiorna il quadro normativo di riferimento

Autorità, Banca, SIM

L'Autorità Bancaria Europea ha avviato una revisione parziale delle proprie **Linee guida in materia di clienti connessi**, in risposta all'evoluzione del contesto regolamentare europeo. Il catalizzatore di questo cambiamento è l'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2024/1728, che ha arricchito il *Capital Requirements Regulation* (CRR) con norme tecniche di regolamentazione dedicate all'identificazione dei gruppi di clienti connessi.

Le norme tecniche introdotte dal Regolamento delegato operano automaticamente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza necessità di recepimento nazionale. Di conseguenza, alcune disposizioni contenute nelle Linee guida EBA/GL/2017/15 — adottate nel 2017 ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 39) del CRR — hanno perso la loro ragion d'essere, risultando sovrapposte a un quadro già direttamente vincolante.

Le sezioni eliminate riguardavano, in particolare, i criteri per l'individuazione di legami di controllo, situazioni di dipendenza economica e casistiche combinate tra le due fattispecie. Materie ora disciplinate in modo uniforme su tutto il territorio europeo.

Per gli operatori del settore, questa semplificazione normativa non è priva di implicazioni pratiche: i processi interni di classificazione della clientela dovranno essere riallineati al nuovo testo regolamentare direttamente applicabile, abbandonando eventuali riferimenti alle disposizioni delle Linee guida ora soppresse.

Per consultare la Decisione, cliccare qui

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.